



VERBALE DI ACCORDO

IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

PREMESSA

Richiamata la preintesa al Contratto Integrativo Aziendale 2002-2005, sottoscritta il 19/10/06, che relativamente al sistema incentivante prevede di assumere quali quote annue di riferimento, la media aziendale della quota annua di incentivazione per profilo professionale e categoria di inquadramento, al fine di omogeneizzare il valore delle quote dei dipendenti appartenenti alle tre ex Aziende Bologna Nord, Bologna Sud e Bologna Città;

Richiamato altresì quanto stabilito al titolo sesto, art.27, della suddetta preintesa, che demanda alla Commissione Bilaterale "Regolamenti e armonizzazione contrattuale la definizione di una proposta di accordo per individuare i criteri unici di accesso all'istituto della produttività collettiva, in considerazione del fatto che presso le ex Aziende Bologna Nord, Bologna Sud e Bologna Città trovavano applicazione differenti modalità di valutazione di istituti contrattuali che prevedono assenze dal servizio dei dipendenti, rispetto all'istituto dell'incentivazione alla produttività ;

Precisato che limitatamente alle modalità temporali di corresponsione delle quote di incentivazione, si è già proceduto nel corso dell'anno 2006, alla relativa omogeneizzazione per tutto l'ambito aziendale, unificando il pagamento dell'acconto mensile per tutti i dipendenti, posticipato di due mensilità;

Le parti concordano di definire quanto segue

- 1) Di stabilire che il riconoscimento delle quote mensili di trattamento economico accessorio legato alla produttività collettiva, avviene sia per il personale a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato a decorrere dal quarto mese dall'assunzione in servizio. A tal fine si considera utile l'attività prestata presso Enti del SSN negli ultimi 12 mesi.
- 2) Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale vengono riconosciute quote di incentivazione alla produttività proporzionate alla prestazione lavorativa, analogamente a quanto stabilito per il restante trattamento economico.
- 3) Le quote di incentivazione alla produttività sono mantenute per intero:
 - a) in concomitanza di assenze dal servizio dovute ai seguenti istituti :
 - Assenze per ferie;
 - Assenze per recupero ore straordinarie;
 - Assenze per infortunio sul lavoro;
 - Assenze per malattia dovuta a gravi patologie certificate dall'apposita commissione, che determinino effetti invalidanti o ricovero ospedaliero, fino ad un massimo di 45 giorni, continuativi o cumulativi, per anno solare;
 - Assenze per i periodi di ricovero ospedaliero fino ad un massimo di 15 giorni;
 - Assenze per fruizione dei benefici di cui alla Legge 104/92;

- Donazione sangue;
 - Assenze per fruizione di permessi sindacali;
 - Assenze per congedo per maternità per il periodo di astensione obbligatoria corrispondente a 5 mesi.
- b) Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale per assolvere a mandato sindacale.

In tutti gli altri casi di assenze dal servizio non riconducibili ad alcuno dei suddetti istituti, che superino i trenta giorni , anche non continuativi, nell'anno solare, la quota di incentivazione alla produttività verrà attribuita in proporzione al periodo di effettivo servizio.

Le assenze per aspettative che comportano la non erogazione dello stipendio interrompono comunque automaticamente la erogazione della quota di incentivazione alla produttività.

- 4) L'erogazione delle quote di incentivazione avviene a titolo di acconto mensile, in misura da definire in successivo accordo tra le parti, previa verifica della compatibilità economica dei fondi contrattuali. Resta inteso che le quote medie aziendali definite in sede di Contratto Collettivo Integrativo vengono salvaguardate in sede di acconto. La quota viene attribuita a saldo previa verifica del raggiungimento totale o parziale dei risultati definiti in sede di negoziazione del budget da parte dei competenti organi di controllo. Tale verifica è in ogni caso condizione necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla produttività.

Le parti si impegnano entro la fine dell'anno ad analizzare nell'ambito dei piani di formazione , la possibilità di valorizzare il personale che intraprende percorsi formativi finalizzati allo sviluppo professionale nell'ambito di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, li 1 marzo 2007

Azienda USL di BOLOGNA

R.S.U. AZIENDALI
OO.SS. TERRITORIALI